

È inoltre in fase avanzata di negoziazione l'accordo a condizioni pre-HIPC con la Repubblica Centrafricana.

A titolo riepilogativo, nel periodo ottobre 2001 – giugno 2007 sono stati firmati 45 Accordi bilaterali con paesi HIPC, di cui:

- 17 accordi bilaterali di cancellazione finale: Uganda (17 aprile 2002), Bolivia (3 giugno 2002), Mozambico (11 giugno 2002), Tanzania (18 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), Burkina Faso (11 marzo 2003), Mali (4 settembre 2003), Benin (19 marzo 2004), Etiopia (3 gennaio 2005), Nicaragua (27 gennaio 2005), Senegal (4 maggio 2005), Ghana (1° giugno 2005), Madagascar (22 novembre 2005), Zambia (16 febbraio 2006), Honduras (29 giugno 2006), Camerun (30 novembre 2006), Sierra Leone (19 aprile 2007);
- 21 accordi bilaterali di *interim debt relief*: Guinea Conakry (22 ottobre 2001), Tanzania (10 gennaio 2002), Malawi (17 giugno 2002: in questo caso trattasi per l'Italia di cancellazione finale in quanto tutte le scadenze cadono nel periodo interinale), Ciad (23 settembre 2002), Benin (8 ottobre 2002), Camerun (23 ottobre 2002), Mali (23 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), Burkina Faso (12 novembre 2002), Senegal (25 novembre 2002), Ghana (12 dicembre 2002), Sierra Leone (11 marzo 2003), Etiopia (21 marzo 2003), Guinea Bissau (21 marzo 2003), Nicaragua (21 ottobre 2003), Zambia (22 dicembre 2003), Madagascar (8 gennaio 2004), Repubblica Democratica del Congo (26 ottobre 2004), Honduras (18 marzo 2005), Repubblica del Congo (14 settembre 2006), Haiti (5 luglio 2007);
- 7 Accordi bilaterali pre-HIPC: Sierra Leone (22 marzo 2002), Etiopia (5 giugno 2002), Ghana (27 giugno 2002), Repubblica Democratica del Congo (25 aprile 2003), Costa D'Avorio (5 gennaio 2004), Burundi (29 ottobre 2004), Repubblica del Congo (8 luglio 2005).

In aggiunta, come accennato in precedenza, l'Italia, insieme ai paesi europei interessati, ha cancellato, nell'ottobre 2005, il 100 per cento dei crediti derivanti dai fondi speciali della Comunità Europea amministrati dall'IDA²⁰ nei confronti dei paesi, 14, che hanno ricevuto tali finanziamenti e hanno raggiunto il *completion point* (Benin, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Guyana, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda e Zambia), per un totale di 2,8 milioni di euro. Nel periodo considerato dalla presente relazione sono stati cancellati i crediti concessi a Malawi e Sierra Leone, pari a 0,27 milioni di euro, per un totale complessivo di 3,07 milioni di euro.

Si evidenzia che l'Italia è uno dei pochissimi paesi a livello mondiale, insieme a Canada, Danimarca, Regno Unito e Stati Uniti, per i quali l'intero servizio del debito viene azzerato sin dal *decision point*, rinviando la cancellazione totale di quanto ancora dovuto al *completion point*. Il nostro paese inoltre procede alla cancellazione integrale della categoria dei debiti *de minimis*²¹ nei confronti dei paesi più poveri e indebitati, nello spirito della legge 209/2000, e segnalando anche da un punto di vista simbolico la determinazione italiana ad affrontare con risolutezza, sfruttando tutti i canali disponibili, la questione dell'indebitamento dei Paesi più poveri.

L'Italia ha effettuato, nel periodo luglio 2006 – giugno 2007 cancellazioni del debito per 229,51 milioni di euro, a fronte di 2.923,33 milioni di euro cancellati nel periodo ottobre 2001 – giugno 2006. Sin dall'approvazione della legge 209/2000, l'Italia ha dunque cancellato debiti per 3.152,84 milioni di euro in favore di 29 paesi HIPC. In aggiunta, sono stati firmati accordi di cancellazione con l'Iraq (2.046,14 milioni di euro), la Nigeria (872,30 milioni di euro) e la Guinea Equatoriale (34,87 milioni di euro) e di recente con la Serbia (94,57 milioni di euro) e il Montenegro (14,5 milioni di euro).

²⁰ - I crediti derivano dall'accordo firmato il 2 maggio 1978 tra i nove paesi membri della CEE e l'IDA, con il quale a quest'ultima fu affidata la gestione di un fondo per concedere prestiti alle sue condizioni ai paesi a basso reddito.

Infine, in attuazione del previgente articolo 5 della legge 209/2000, che stabiliva che in caso di grave crisi umanitaria e di catastrofe naturale potevano essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto concessi dall'Italia al paese o ai paesi coinvolti al solo fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, il 29 novembre 2002 sono stati cancellati circa 20,7 milioni di euro di debito del Vietnam, che aveva subito nel 2000 gli effetti di alluvioni particolarmente rovinose per l'economia locale, il 10 maggio 2004 è stato firmato l'accordo di cancellazione di 20 milioni di euro di debito del Marocco, colpito nel febbraio dello stesso anno da un violento terremoto, il 7 giugno 2004 è stata concessa al Pakistan una cancellazione di 80,98 milioni di euro, per contribuire ai costi sostenuti per accogliere i rifugiati dall'Afghanistan, e, infine, 7,13 milioni di euro di crediti di aiuto sono stati cancellati allo Sri Lanka, colpito nel dicembre 2004 dallo Tsunami. Tale articolo è stato modificato con la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), introducendo la possibilità di utilizzare lo strumento della conversione, accanto a quello della cancellazione che viene confermato, in assenza di un Intesa del paese con il Club di Parigi, e di intervenire nei casi di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo, accanto alle gravi crisi umanitarie e alle catastrofi naturali. Il 4 gennaio 2007 è stato firmato un accordo di conversione con il Perù, per 55,36 milioni di euro, e il 3 giugno 2007 è stato firmato un accordo di conversione con l'Egitto, per 74,17 milioni di euro.

Di conseguenza, il totale cancellato dall'Italia nel quadro della legge 209/2000 ammonta, al 5 luglio 2007, a 6.344,03 milioni di euro, cui si aggiungono i 129,53 milioni di euro convertiti con gli accordi con Perù e Egitto.

4.2 - La verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge

L'art. 1, comma 2, della legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia devono essere subordinate alle seguenti condizioni: a) l'impegno

²¹ - Si tratta di quei crediti che, essendo di modesto ammontare in rapporto al totale trattato, non sono inclusi nella ristrutturazione ma devono essere pagati alle scadenze previste.

del paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) la rinuncia dello stesso paese alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; c) il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale ed umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

A tal fine, il successivo art. 3, comma 3 prevede l'impegno, per il paese debitore, di presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

In attuazione di tali previsioni normative, il DM 185/2001 ha disposto (art. 3, comma 2, lettera b) che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. In aggiunta, al successivo terzo comma, il decreto prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (*PRSP*) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d) del DM 185/2001 dispone che gli accordi bilaterali definiscano le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso nonché la procedura per la sua sospensione. L'art. 5 definisce "uso illecito" il mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o

di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il paese beneficiario dagli accordi bilaterali in modo univoco per tutti i paesi interessati (per lo schema adottato dalle Amministrazioni interessate cfr. l'allegato 2), che specificano altresì le procedure e le Istituzioni di riferimento.

In particolare, l'articolo IV impegna il paese a rispettare le condizioni previste dalla legge 209/2000, nonché a non inserire nel bilancio dello Stato risorse per scopi militari in eccesso rispetto ai bisogni di sicurezza. In aggiunta, il secondo comma dispone che il paese deve presentare al Ministero degli Affari Esteri entro tre mesi il progetto per l'utilizzo delle risorse liberate e che tale progetto deve essere approvato attraverso i canali diplomatici.

Il successivo articolo V elenca i sistemi di verifica delle condizioni fissate, facendo ricorso alle deliberazioni di ONU, UE e IFI, alla verifica della congruità delle spese militari e a rapporti periodici sull'utilizzo delle risorse.

Infine, l'articolo VI illustra le procedure per l'eventuale sospensione e denuncia degli accordi, prevedendo una possibile distinzione basata sull'appartenenza del paese all'accordo di *Cotonou*, nonché la possibilità e le condizioni per la rimozione della sospensione.

Di seguito si espone la situazione per ogni paese con il quale sono stati firmati accordi bilaterali. Gli ulteriori dettagli tecnici e informativi sono contenuti nelle schede tecniche in allegato (Allegato 3). In generale, si nota che sia le iniziative che i meccanismi di attuazione e valutazione non sono assolutamente omogenei e variano notevolmente tra i paesi beneficiari. Questo appare inevitabile: innanzitutto, perché all'interno dell'area

coesistono sistemi statali con livelli di sviluppo, di competenza e di efficienza notevolmente differenti; inoltre, negli ultimi anni si è cercato di dare ai Governi dei paesi beneficiari un ampio spazio di manovra per disegnare programmi di lotta alla povertà basati sulle priorità nazionali e che abbiano quindi, giustamente, caratteristiche operative peculiari. Esiste comunque una certa omogeneità nelle politiche di lotta alla povertà, dovuta all'adesione della maggior parte dei paesi in via di sviluppo all'iniziativa HIPC e alla conseguente stesura dei documenti strategici di riduzione della povertà (PRSP) conformi agli *standard* dettati dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali. In proposito, si potrà notare che molti Governi, nel proprio progetto di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione, fanno riferimento al PRSP nazionale, alle iniziative in esso contenute ed ai meccanismi di monitoraggio per esso previsti. Si ricorda che i PRSP vengono valutati e costantemente monitorati da comitati formati da funzionari delle Istituzioni Finanziarie Internazionali e da rappresentanti dei principali paesi donatori, tra cui l'Italia gioca un ruolo fondamentale. In questi casi, le risorse liberate attraverso la cancellazione del debito italiano confluiscono in un fondo comune insieme alle risorse degli altri donatori, e diventa pressoché impossibile individuare i progetti specifici finanziati esclusivamente attraverso il contributo italiano.

Per quanto riguarda il ritardo di alcuni paesi nel presentare i progetti, esso può essere imputato a molti fattori: in alcuni casi si tratta di paesi usciti da poco da un periodo di guerra o disordini interni, in cui i normali meccanismi di gestione dell'amministrazione non hanno ancora ripreso a funzionare normalmente; in altri, l'inefficienza della burocrazia è dovuta ad instabilità politica con elevato avvicendamento del personale ministeriale. In particolare per quanto riguarda i Paesi dell'Africa sub-sahariana, le dotazioni delle amministrazioni pubbliche presentano gravi carenze: l'inadeguata preparazione ed esiguità del personale qualificato insieme ad una cronica scarsità di fondi, rendono molto impegnativi compiti che per gli uffici pubblici di altri paesi sono di ordinaria amministrazione, tra i quali la gestione dei rapporti con i paesi donatori. Del resto le sia pur lievemente diverse modalità attuative dell'Iniziativa HIPC rafforzata da parte di donatori e creditori determinano un aggravio per le strutture dei Paesi

beneficiari. Tali problematiche sono note e sono affrontate nel quadro delle attività di armonizzazione ed allineamento dei donatori in sede OCSE/DAC e localmente. Si continua ad agire sulle autorità di questi paesi affinché rispettino gli accordi di cancellazione. Non appare auspicabile, tuttavia, il ricorso alla sospensione di tali accordi a causa dei ritardi nella presentazione dei progetti di utilizzo: tale misura, infatti, peggiorerebbe la già grave situazione economica di questi Paesi e diminuirebbe la loro capacità previsionale e di programmazione.

4.3 - Benin

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato l'8 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 18 luglio 2000 ed il 28 febbraio 2003, ha permesso di cancellare 2,63 milioni di euro circa in crediti commerciali. L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 19 marzo 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 26,6 milioni di euro circa in crediti commerciali.

Nel luglio 2004 il Benin ha presentato il progetto di utilizzo dei fondi liberati. A partire dal 18 luglio 2000, le risorse rese disponibili sono state versate in *tranche* annuali in un conto speciale intitolato “*Allègement de la dette*” presso la BCEAO (*Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest*), utilizzato per il finanziamento del PRSP, per un ammontare di 2,47 milioni di Euro, cui si aggiungeranno le somme liberate dalla cancellazione definitiva per ulteriori 26,55 milioni di Euro, che saranno versate tra il 2004 e il 2030 secondo le scadenze previste dalle liste debitorie riconciliate con l'Italia. Il monitoraggio dell'attuazione del Piano di Riduzione della Povertà è affidato alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la lotta contro la povertà. Sono stati ideati due meccanismi istituzionali per la valutazione a livello locale e regionale: il Comitato municipale di monitoraggio e il Comitato di dipartimento di monitoraggio. Gli indicatori pensati per la valutazione sono facilmente verificabili e calcolabili e ciò dovrebbe garantire la possibilità di effettuare controlli sullo stato di avanzamento del programma e l'effettivo utilizzo delle risorse. In linea di principio, l'approccio

presentato dal Benin appare coerente con i dettami dell'iniziativa HIPC, nonché con lo spirito della legislazione italiana in materia. Dal punto di vista operativo, prima dell'approvazione di tale proposta si ritiene opportuno definire gli strumenti di controllo necessari per verificare l'effettivo esborso delle rate annuali e il costante monitoraggio del PRSP.

4.4 - Bolivia

L'Accordo bilaterale, firmato il 3 giugno 2002, ha permesso di cancellare 74,3 milioni di euro circa in crediti d'aiuto. Questo accordo è di particolare importanza per l'Italia perché, oltre ad essere il primo con un Paese dell'America Latina, è uno dei più significativi esempi della portata della legge 209/2000 in tema di applicazione della politica italiana di cancellazione debitoria. Infatti, l'entità della cancellazione demandata all'Italia all'interno dell'Iniziativa sarebbe stata di soli 100.000 dollari circa, mentre grazie alla duttilità della normativa è stato possibile spingersi assai più in là nella cancellazione.

In considerazione delle difficoltà riscontrate dalle controparti locali nel reperimento di fondi per la prevista realizzazione di interventi di lotta alla povertà nei settori sanitario e dell'educazione di base, l'Italia ha accettato la proposta delle Autorità boliviane di utilizzare le risorse rese disponibili dalla cancellazione per il pagamento dello stipendio dei maestri e dei medici, in linea con quanto previsto dalla riforma nazionale del sistema sanitario e dell'educazione e dal Piano Nazionale di Riduzione della Povertà. In effetti, sebbene il pagamento degli stipendi non possa considerarsi alla stregua di un progetto di cooperazione, esso costituisce una condizione indispensabile per portare avanti la Riforma nazionale nei settori dell'Educazione e della Sanità.

4.5 - Burkina Faso

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 12 novembre 2002, che riguarda le scadenze tra l'11 luglio 2000 ed il 31 maggio 2002, ha permesso di cancellare 0,5 milioni di euro circa in crediti commerciali. L'Accordo di cancellazione finale, firmato l'11 marzo 2003, ha permesso di cancellare ulteriori 12 milioni di euro circa, esclusivamente in crediti commerciali.

Nel giugno del 2003 il Governo ha presentato un "Rapporto sull'impiego delle risorse della cancellazione del debito nel quadro dell'iniziativa HIPC". In esso si illustra come i fondi risparmiati contribuiscano a finanziare il *Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté* (CSLP), che prevede interventi nel settore sociale (sanità ed educazione) ed in quello dello sviluppo rurale (gestione risorse idriche, agricoltura, allevamento e strade rurali). Il CLSP è finanziato per l'80 per cento dai fondi derivanti dalla cancellazione del debito. Essi vengono depositati presso un apposito conto del Tesoro, il "Fondo speciale per la crescita e la riduzione della povertà". Questo assicura che le risorse liberate vengano utilizzate esclusivamente per finanziare il CSLP.

4.6 - Burundi

L'Accordo *pre-HIPC*, siglato il 29 ottobre 2004, relativo alle scadenze 1° gennaio 2004/31 dicembre 2006, ha consentito la cancellazione del 100 per cento del debito del Burundi nei confronti del nostro paese, pari a circa 70.000 euro in crediti di aiuto.

Nel settembre del 2005 le autorità del Burundi hanno fatto pervenire all'ambasciata italiana una nota verbale con la quale hanno comunicato che le risorse finanziarie liberate dalla cancellazione del debito verso l'Italia sarebbero state messe a disposizione del Ministero della Sanità Pubblica per l'acquisto di ambulanze.

4.7 - Camerun

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 55,8 milioni di euro circa, di cui 42,9 in crediti commerciali e 12,9 in crediti d'aiuto. L'accordo di cancellazione finale, firmato il 30 novembre 2006, ha permesso di cancellare 90,55 milioni di euro in crediti commerciali e 44,16 milioni di euro in crediti di aiuto.

Il progetto di utilizzo relativo alla cancellazione interinale non è mai pervenuto. Tuttavia, in applicazione di quanto previsto dall'art.2 par. 2 dell'accordo per la cancellazione finale, il 25 maggio 2007 il Governo camerunese ha inviato all'Ambasciata italiana una nota verbale corredata da un piano di spese a valere sulle somme liberate da quest'ultima cancellazione. Tale piano prevede che le risorse vengano utilizzate per il triennio 2008-2010 per la promozione di alcuni settori quali: finanza pubblica, decentramento, giustizia ed elezioni. La Cooperazione italiana ha tuttavia rilevato il mancato inserimento dei settori della sanità, dell'istruzione e dello sviluppo rurale, di importanza strategica ai fini del processo di riduzione della povertà e previsti dalla legge 209/2000.

4.8 - Chad

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 settembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° maggio 2001 ed il 6 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 1,86 milioni di euro circa, interamente in crediti commerciali.

Si è in attesa di ricevere dal Governo del Chad il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione. L'Ambasciata d'Italia ha sollecitato le Autorità nazionali.

4.9 – Costa D’Avorio

L’accordo bilaterale di cancellazione pre-HIPC, firmato il 5 gennaio 2004, riguarda le scadenze tra il 1° aprile 2002 e il 31 dicembre 2004 derivanti da crediti commerciali. L’ammontare cancellato è pari a 44,9 milioni di euro circa, mentre il riscadenzato ammonta a circa 15 milioni di euro.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della Costa D’Avorio il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione. L’Ambasciata d’Italia ha sollecitato le Autorità nazionali.

4.10 - Etiopia

L’Accordo bilaterale di cancellazione pre-HIPC, firmato il 5 giugno 2002, riguarda complessivamente 10,9 milioni di euro circa in crediti commerciali. I crediti di aiuto riscadenzati ammontano a circa 106 milioni di dollari circa. L’Accordo di *interim debt relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° novembre 2001 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 23,9 milioni di euro circa, di cui 2,4 in crediti commerciali e 21,5 in crediti d’aiuto. L’accordo di cancellazione finale, firmato il 5 gennaio 2005, ha permesso di cancellare ulteriori 332,35 milioni di euro, di cui 271,37 in crediti di aiuto e 60,98 in crediti commerciali.

A seguito della firma dell’accordo di cancellazione finale, il Ministero delle Finanze etiopico ha inviato una lista di programmi da finanziare tramite le risorse derivanti dalla cancellazione del debito. Essa comprende:

- a) miglioramento dei servizi sanitari di base; prevenzione e controllo della malaria e di altre malattie infettive; sviluppo di un programma di educazione all’igiene e alla salute; formazione di varie figure professionali in campo sanitario; costruzione nuovi presidi sanitari e riabilitazione di quelli esistenti.
- b) lavori di ricostruzione delle strade principali e costruzione di strade rurali.

- c) miglioramento della produzione agricola; aumento della produttività tramite un migliore impiego delle tecnologie ed un corretto utilizzo del suolo e delle risorse idriche; sviluppo del sistema idrico e di irrigazione; sviluppo del mercato agricolo e dei sistemi di credito; ricerca nel settore primario.
- d) rafforzamento dei servizi alle famiglie; aumento del numero delle scuole e dei centri di formazione professionale ed ampliamento di quelli esistenti; miglioramento dei testi per l'istruzione primaria.

I Ministeri competenti sono stati sollecitati a fornire informazioni periodiche circa l'effettivo utilizzo delle risorse.

4.11 - Ghana

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 12 dicembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° febbraio 2002 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare 5,6 milioni di euro circa, di cui solo cinquemila in crediti commerciali. Tale accordo è stato esteso il 15 marzo 2004 per comprendere le scadenze fino al 30 settembre 2004 e questo ha permesso la cancellazione di ulteriori 6,7 milioni di euro circa, di cui solo novemila in crediti commerciali. L'accordo di cancellazione finale, firmato il 1° giugno 2005, ha permesso di cancellare crediti per 21,27 milioni di euro, di cui 0,58 in crediti commerciali e 20,69 in crediti di aiuto.

Il progetto di utilizzo trasmesso dal Governo ghanese descrive specificamente l'allocazione dei fondi derivati dalla cancellazione del debito italiano. In questo il Ghana si distingue dagli altri Paesi debitori, che forniscono dati aggregati relativi ai fondi derivati dalle cancellazioni di tutti i creditori. Il progetto prevede il finanziamento delle attività del Ministero del Governo Locale e dello Sviluppo Rurale nell'ambito della strategia nazionale di lotta alla povertà (PRSP). I fondi vengono suddivisi tra i diversi distretti e municipalità con lo scopo di finanziare progetti nei settori dell'istruzione primaria, della sanità di base e del miglioramento della rete idrica. Il caso ghanese è finora il miglior esempio di piena comprensione ed attuazione della filosofia

alla base dell'iniziativa italiana. In seguito alla firma dell'accordo di cancellazione finale del 1° giugno 2005, il Governo ha fatto pervenire un progetto di utilizzo delle risorse liberate in base al quale 4,41 milioni di euro saranno utilizzati per finanziare progetti analoghi a quelli finanziati con i fondi derivati dalle precedenti cancellazioni, mentre 16,57 milioni di euro sono confluiti nel meccanismo *Multi-Donors Budgetary Support* (MDBS) a sostegno dei progetti di lotta alla povertà della *Ghana Poverty Reduction Strategy* (GPRS).

4.12 - Guinea Bissau

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 89,6 milioni di euro circa, interamente in crediti commerciali.

Scaduti ampiamente i termini per la presentazione del progetto di utilizzo dei fondi liberati dalla cancellazione, nel maggio 2004 il Ministero degli Affari Esteri guineano aveva finalmente trasmesso una proposta di utilizzo dei fondi che, tuttavia, è stata considerata inaccettabile perché basata su progetti molto datati e non coerenti con la legge 209/00. Inoltre, mancavano informazioni di base circa le modalità di finanziamento e non c'era alcun riferimento ai tempi e ai modi di realizzazione. Infine, le proposte della controparte riguardavano progetti il cui ammontare complessivo era ben al di sotto dell'ammontare annullato. A questo si aggiunge che, non avendo il Paese ancora presentato un PRSP completo, non sono stati creati meccanismi nazionali di monitoraggio dei fondi.

4.13 - Guinea Conakry

L'Accordo di *interim debt relief* è stato il primo firmato dall'Italia, il 22 ottobre 2001, e ha garantito la cancellazione di 17,9 milioni di euro circa, di cui 13,1 in crediti commerciali e 4,8 in crediti di aiuto.

Le autorità guineane hanno presentato il progetto relativo all'utilizzo del 90 per cento delle risorse liberate dalla cancellazione, per attività nei settori prioritari identificati nel Documento di Strategia di riduzione della Povertà che si sostanziano in interventi nel settore educativo (costruzione di scuole primarie nelle zone urbane e rurali, di collegi e licei), in quello sanitario (creazione di centri sanitari, dispensari e centri di maternità) e nel settore delle infrastrutture (riabilitazione di pozzi e condutture di acqua potabile, costruzione di latrine e di piste rurali). L'accordo bilaterale firmato con la Guinea ha inoltre previsto la creazione di un fondo di contropartita, denominato *Fonds Guineo-Italien de Reconversion de la Dette* (FOGUIRED), finanziato in parte con il 10 per cento del debito annullato ed in parte con i fondi raccolti dalla Conferenza Episcopale italiana durante il Giubileo. Il FOGUIRED si occupa di realizzare progetti di sviluppo presentati da ONG e associazioni di base in cinque regioni del Paese (Conakry, Kindia, Mamou, Kankan e Nzerekoré). Esso è legato alla strategia nazionale di lotta alla povertà, in quanto si concentra negli stessi settori e individua le stesse priorità (sanità, istruzione, promozione di attività imprenditoriali).

4.14 - Haiti

L'accordo di interim relief, firmato il 5 luglio 2007, riguarda gli arretrati al 31 ottobre 2006 e le scadenze del periodo 1.11.2006/31.10.2009, per un totale cancellato 11,99 milioni, interamente in crediti commerciali.

Si è in attesa di ricevere dal Governo di Haiti il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.15 - Honduras

Con la firma dell'Accordo di *interim debt relief*, avvenuta il 18 marzo 2005, sono stati cancellati 40,16 milioni di euro di cui 9,35 in crediti commerciali e 30,81 in crediti

d'aiuto. L'Accordo ha consentito infatti l'annullamento del 100 per cento degli arretrati al 31 dicembre 2003 e delle scadenze comprese fra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2005. Il 29 giugno 2006, è stato firmato l'Accordo di cancellazione finale, che ha consentito all'Italia di cancellare al paese ulteriori 131,29 milioni di euro di debito, di cui 31,53 in crediti commerciali e 99,76 in crediti d'aiuto.

In conformità con la strategia di riduzione della povertà intrapresa dal Governo honduregno, i fondi condonati dal Governo italiano con l'accordo bilaterale di cancellazione parziale sono stati allocati nel settore sanitario a favore del "Programma di riorganizzazione istituzionale e di estensione dei servizi sanitari di base (PRIESS)". In seguito all'accordo di cancellazione finale, una quota parte dell'ammontare cancellato (da definire) sarà destinata al programma governativo di alimentazione scolastica.

4.16 - Madagascar

L'Accordo bilaterale di *interim debt relief*, firmato l'8 gennaio 2004, riguarda le scadenze tra il 1° dicembre 2000 e il 30 novembre 2004. L'ammontare cancellato è pari a 34,9 milioni di euro, interamente in crediti commerciali. Il 22 novembre 2005, è stato firmato l'Accordo di cancellazione finale grazie al quale l'Italia ha cancellato 153,74 milioni di euro, tutti in crediti commerciali.

Nel febbraio del 2006 il Governo malgascio ha presentato un progetto di allocazione delle risorse liberate dalla cancellazione debitoria verso l'Italia, secondo cui i fondi resisi disponibili saranno utilizzati per finanziare iniziative nei settori delle Infrastrutture, Idrico, Sanitario e dell'Energia.

4.17 - Malawi

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale, firmato il 17 giugno 2002, riguarda 260 mila euro circa. Si tratta di un solo credito commerciale *post cut-off date* le cui scadenze ricadono tutte nel periodo interinale. L'Accordo cancella di conseguenza l'intero debito del Malawi nei confronti dell'Italia.

Nel settembre del 2002 il Governo del Malawi ha comunicato il programma di utilizzo delle risorse liberate. I fondi vengono usati per finanziare attività nel settore agricolo, soprattutto progetti di irrigazione di piccola scala, che si collocano nell'ambito del programma nazionale di lotta alla povertà (PRSP).

4.18 - Mali

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra l'8 settembre 2000 ed il 31 dicembre 2002, ha permesso di cancellare 32 mila euro circa in crediti commerciali (*de minimis*). L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 4 settembre 2003, ha permesso la cancellazione di un ulteriore milione di euro, interamente in crediti commerciali.

Alla data della firma dell'accordo bilaterale di cancellazione debitoria finale il Mali non aveva ancora inviato il progetto di utilizzo dei fondi liberati dall'accordo interinale. Per una migliore efficienza operativa, è stato dunque concesso al Governo del Mali di presentare un unico progetto di utilizzo per un ammontare di 1,08 milioni di dollari. Le risorse liberate dalla cancellazione del debito saranno impiegate secondo le indicazioni fornite dal Quadro Strategico di Lotta alla Povertà (CSLP), documento che contiene la strategia maliana di sviluppo per il periodo 2003/2007. Gli interventi del Governo si concentreranno nel settore sanitario, dell'istruzione, dello sviluppo rurale, del buon governo, delle infrastrutture di base e delle riforme strutturali.